

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI O DOMICILIATI A GROTTAMMARE

Istanze di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini stranieri

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28.5.1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.01.2013

Proposta di istituzione della Consulta dei Cittadini Stranieri di Grottammare

Premesso che il Comune di Grottammare annovera tra i principi basilari del proprio statuto:

- La promozione dei diritti di partecipazione di tutti i cittadini senza distinzione alcuna;
- La promozione di una cultura della solidarietà e della tolleranza nella comunità locale, attraverso la valorizzazione delle diversità culturali presenti nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto, che il concetto di cittadinanza, sulla base delle profonde trasformazioni in atto che vedono nella presenza di stranieri una caratteristica permanente delle società europee, debba essere oggi inteso nel senso più esteso possibile, attribuendo a tutti i residenti, a prescindere dalla loro provenienza e dalla loro nazionalità, uguali diritti ed uguali doveri, e coinvolgendo tutti coloro che vivono nell'ambito del territorio nelle scelte che incidono sulla qualità della vita sociale;

Preso atto che la convenzione di Strasburgo del 5 Febbraio 1992, ratificata dalla Repubblica Italiana con la Legge 8/3/94 n. 203, nel ribadire l'universalità e l'indivisibilità dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e partendo "dalla consapevolezza del contributo dato dai cittadini stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività locale", ha sottolineato "la necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale, in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali";

Visto che la stessa Legge 203/94 promuove, nelle "collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, la creazione di organi consultivi o altre disposizioni appropriate a livello istituzionale al fine di:

- provvedere ai collegamenti tra esse e i predetti residenti;
- fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;
- promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività";

Tutto ciò premesso e condiviso, si propone l'istituzione della: Consulta dei cittadini stranieri di Grottammare.

Gli scopi, la composizione, le modalità di elezione e di funzionamento di tale organismo sono stabiliti dal seguente regolamento.

Art. 1

Sede e Finalità

La consulta ha sede presso la residenza municipale e ha le seguenti finalità:

- Promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini stranieri presenti nel territorio comunale, senza distinzione alcuna, alla vita sociale e amministrativa della realtà locale;
- Promuovere, attraverso iniziative di ogni tipo, la conoscenza delle culture e delle realtà dei paesi di provenienza degli stranieri e lo scambio tra esse e le culture autoctone, al fine di determinare un reciproco arricchimento ed il superamento di ogni possibile diffidenza o pregiudizio nei rapporti sociali ed interpersonali;
- Esprimere democraticamente il punto di vista dei cittadini stranieri sulle questioni sociali, economiche e amministrative;
- Favorire l'evoluzione delle normative locali, nazionali ed europee nella direzione di una maggiore reciprocità nell'attribuzione di diritti ed opportunità, attraverso il coinvolgimento degli Organi istituzionali competenti;
- Organizzare servizi di informazione e consulenza, corsi di formazione professionale e di lingua e cultura italiana rivolti ai cittadini stranieri;
- Proporre all'Amministrazione Comunale e agli altri Enti Pubblici, iniziative tendenti alla soluzione dei problemi principali degli stranieri, quali: i problemi della casa, del lavoro, dell'assistenza sanitaria e sociale;
- Promuovere campagne di informazione e manifestazioni pubbliche di sensibilizzazione della collettività contro ogni forma di razzismo e di intolleranza per la creazione di una nuova cultura della solidarietà e dell'educazione alla diversità.

Art. 2

Composizione

La Consulta è composta da un numero di membri pari al numero delle nazionalità rappresentate dai candidati, maggiorato di 7 unità.

In essa è assicurata la rappresentanza di tutte le nazionalità di provenienza degli stranieri presenti nel Comune, i cui candidati abbiano ricevuto almeno un voto.

Art. 3

Modalità di elezione e durata in carica della Consulta

La Consulta viene eletta, con voto segreto a suffragio universale, da tutti i cittadini stranieri residenti nel Comune o ivi domiciliati per motivi di lavoro, di studio o di famiglia, che abbiano compiuto il 18° anno di età. Essa dura in carica 5 anni. Le elezioni vengono indette dalla Giunta Comunale su proposta della Consulta stessa. La Consulta attualmente in carica sarà rinnovata dopo le elezioni amministrative comunali 2013.¹

¹ modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2013

Ogni elettore ha diritto di esprimere due voti in due schede distinte: nella prima scheda vota per un candidato della sua nazionalità, nella seconda vota un candidato appartenente a qualsiasi nazionalità.

Sono eletti i candidati di ogni singola nazionalità che nella votazione espressa con la prima scheda abbiano conseguito il maggior numero di voti, nell'ambito del gruppo appartenente alla propria nazione, con un minimo di 1 voto; sono inoltre eletti, nella votazione espressa con la seconda scheda, i 7 candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti in quantità assoluta.

In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza per trasferimento in altro comune di un membro, lo stesso viene surrogato con il candidato che nelle ultime elezioni lo seguiva nell'ordine dei voti riportati tra quelli della sua nazionalità, se eletto con la prima scheda, ovvero tra quelli di qualsiasi nazionalità se eletto con la seconda scheda o se non vi fossero altri candidati votati della sua stessa nazionalità.

Le modalità per l'organizzazione e per il funzionamento del seggio elettorale sono stabilite nell'allegato "A" al presente regolamento.

Art. 4

Portavoce e Gruppo di coordinamento

La Consulta elegge al proprio interno un Portavoce che ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento dei lavori ed un gruppo di coordinamento composto da 5 membri, tra i quali il Portavoce, con funzioni di programmazione dell'attività e di esecuzione delle deliberazioni della Consulta stessa.

Art. 5

Modalità di elezione e durata in carica del portavoce e del gruppo di coordinamento

Il Portavoce della Consulta viene eletto a scrutinio segreto da tutti i membri della Consulta stessa.

Gli altri quattro componenti del gruppo di coordinamento vengono eletti a scrutinio segreto da tutti i componenti della Consulta; ogni membro ha diritto di esprimere nella votazione sino ad un massimo di due nominativi di candidati.

Il portavoce ed il gruppo di coordinamento vengono eletti nella prima riunione della consulta e durano in carica quanto la consulta stessa che li ha eletti.

Art. 6

Funzionamento della Consulta

La consulta viene convocata dal portavoce, di norma una volta al mese, con avviso scritto, recante l'ordine del giorno della riunione, da inviare a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione; l'ordine del giorno viene stabilito dal gruppo di coordinamento.

Le riunioni della consulta sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei membri; in seconda convocazione la seduta è valida purché intervengano almeno 7 membri.

In caso di giustificato impedimento di un componente, lo stesso può essere sostituito nella riunione dal rappresentante della medesima nazionalità risultato primo dei non eletti nelle ultime elezioni della consulta.

Art. 7

Funzionamento del Gruppo di coordinamento

Il gruppo di coordinamento è convocato dal portavoce e le sue riunioni sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 8

Assemblea generale dei cittadini stranieri

La consulta convoca periodicamente, con inviti scritti inviati a domicilio e con avvisi pubblici, l'assemblea generale dei cittadini stranieri, alla quale prendono parte tutti gli stranieri appartenenti alla comunità cittadina, per sottoporre alla sua discussione temi di principale rilievo tra quelli affrontati.

L'assemblea viene convocata di norma due volte l'anno, con avviso recante l'ordine del giorno della riunione, inviato con almeno 7 giorni di anticipo sulla riunione stessa, ed obbligatoriamente, con le medesime modalità, due settimane prima delle elezioni per il rinnovo della consulta, al fine di raccogliere le nuove candidature.

Art. 9

Rapporti tra la Consulta e l'Amministrazione Comunale

Alla Consulta, attraverso il suo portavoce, sono assicurati i diritti:

- di ricevere tempestivamente l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale,
- di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti,
- di intervenire nei procedimenti che la interessano
- di fornire autonomamente proposte, pareri, suggerimenti e rilievi;
- di usufruire degli strumenti di informazione comunale per diffondere informazioni sulle proprie attività.

L'Amministrazione Comunale è tenuta a dare riscontro alle istanze formulate in forma scritta dalla Consulta entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta del competente organo comunale.

Art. 10

Spese di funzionamento della Consulta

Con un apposito stanziamento nel Bilancio l'Amministrazione Comunale sostiene le spese di funzionamento della Consulta.

Allegato "A"

Modalità per l'organizzazione ed il funzionamento del seggio elettorale

a) Nel corso della assemblea generale degli stranieri, appositamente convocata secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8 del regolamento della Consulta, due settimane prima della data fissata per le elezioni, vengono raccolte le candidature tra i cittadini stranieri disponibili a far parte della consulta, anche se non presenti all'assemblea, sulla base di dichiarazioni scritte prodotte in quella sede; i caoyidati dovranno aver compiuto il 18° anno di età entro la data fissata per le elezioni.

La lista dei candidati, raggruppati per nazionalità, viene redatta in ordine alfabetico, inviata a dommcilio di tutti gli stranieri aventi diritto al voto congiuntamente con il certificato elettorale ed affissa nei locali dove si svolgono le operazioni di voto.

b) Il gruppo di coordinamento della consulta in collaborazione con l'ufficio anagrafe comunale stila l'elenco dei cittadini stranieri aventi diritto al voto, che costituisce anche il registro su cui vengono poi riportate le presenze alle votazioni.

Ad ogni cittadino straniero iscritto nell'elenco degli aventi diritti al voto verrà assegnato un numero individuale e verrà inviato a domicilio un apposito certificato elettorale individuale riportante nome cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, la specifica del sesso ed il numero assegnato all'interno dell'elenco elettorale appositamente predisposto.

Il certificato elettorale sarà suddiviso in due parti, una verrà trattenuta all'interno del seggio a dimostrazione dell'avvenuta votazione, l'altra verrà riconsegnata all'elettore.

Per accedere al seggio elettorale l'elettore dovrà presentare il certificato elettorale individuale ed un documento di riconoscimento; in caso di mancanza del documento l'elettore potrà votare se riconosciuto da uno dei componenti del seggio; chi si presenterà senza certificato elettorale potrà richiederne una copia al presidente del seggio che, previa identificazione, provvederà a rilasciare la copia richiesta.

c) Le schede per le votazioni, che verranno preventivamente predisposte dal gruppo di coordinamento della Consulta, verranno autenticate con il timbro della Consulta stessa e la firma di uno scrutatore sulla base del numero degli elettori previsti.

Se un elettore si accorge di aver sbagliato a compilare la scheda prima di averla inserita nell'urna può avere una nuova scheda in sostituzione.

Verranno considerate nulle le schede nelle quali non è comunque chiara la volontà dell'elettore;

Nella scheda non potranno essere apposti segni part{yolari di riconoscimento, pena l'annullamento;

d) Il seggio elettorale verrà gestito da cittadini che non devono essere candidati in nessuna lista presentata in occasione delle elezioni che si svolgono lo stesso giorno.

I componenti del seggio potranno essere sia stranieri che italiani, che abbiano compiuto la maggiore età.

Il seggio, composto da un Presidente e da 4 scrutatori sarà nominato dalla consulta. Il presidente sceglierà tra gli scrutatori un segretario.

e) Il seggio si insedierà alle ore 8 del mattino delle votazioni e resterà aperto per le operazioni di voto sino alle 20 del giorno stesso, con l'obbligo della presenza di almeno tre componenti del seggio per tutta la durata delle votazioni.

Lo scrutinio dei voti verrà effettuato subito dopo. I risultati verranno esposti presso la sede Municipale.

Per tutte le questioni che si possono porre nel corso delle votazioni, non previste nel presente regolamento, si farà riferimento alle norme previste per i seggi nelle elezioni italiane;

Alla fine dei lavori del seggio verrà stilato apposito verbale.

f) in occasione della prima elezione della Consulta tutte le operazioni di programmazione e preparazione delle operazioni di voto, così come di presidenza del seggio elettorale, attribuite alla consulta o al suo gruppo di coordinamento, verranno curate dal Sindaco o da un suo delegato, sulla base dei principi stabiliti nel presente regolamento.